STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI LOGICA E SUE AFPLICAZIONI

ART.1

E' costituita in Firenze l'associazione denominata "Associazione Italiana di Logica e sue applicazioni (AILA).

ART.2

L'associazione non ha scopo di lucro.

ART.3

La sede é in Siena, presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Siena.

ART.4

L'associazione ha come scopo la diffusione dello studio e della conoscenza della logica in tutte le sue forme, l'avanzamento della ricerca e la promozione delle sue applicazioni. Essa si riconosce nelle finalità e negli obiettivi della Association for Symbolic Logic (ASL).

ART.5

Per la realizzazione delle proprie finalità,
l'associazione , in proprio o a mezzo di adeguate
strutture anche esterne, e compatibilmente con i
mezzi a disposizione, promuove e cura
l'organizzazione di congressi e scambi culturali,
pubblica una rivista e un notiziario, libri
scientifici, didattici e di divulgazione. Istituisce
borse di studio, e premia e finanzia ricerche o
tesi di laurea. Raccoglie e diffonde informazione
scientifica ,favorisce la colloborazione

scientifica e, più in particolare, il contatto tra studiosi e potenziali utenti.

L'associazione coopera con altre associazioni nazionali o internazionali con scopi simili e svolge ogni altra attività che ritiene utile ed opportuna per il conseguimento delle proprie finalità.

ART.6

L'associazione potrà aderire ad organizzazioni nazionali o internazionali i cui fini siano coerenti con i propri.

Le proposte di adesione saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

ART.7

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'associazione può concedere il suo patrocinio alla costituzione di idonei enti, istituzioni e società, anche operanti nel mondo del lavoro, subordinatamente all'approvazione dei loro statuti.

Per l'esecuzione di particolari attività potranno essere affidati ad uno o più soci particolari incarichi a termine e, in generale, l'associazione potrà promuovere le più ampie forme di collaborazione con enti e studiosi, che riterra utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il patrimonio sociale é formato dalle quote associative il cui valore sará determinato dal

I

1

consiglio direttivo.

Concorrono, inoltre, alla sua formazione il ricavato di abbonamenti, vendita di libri, nonché eventuali finanziamenti, contributi e donazioni provenienti sia da Enti Pubblici che da privati, disposizioni e lasciti testamentari, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza.

ART.10

La quota associativa dei soci collettivi (enti o società) sará deliberata caso per caso dal Consiglio Direttivo.

ART.11

L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte del consiglio direttivo.

ART.12

Le spese sostenute in proprio dagli associati per conto dell'associazione e per attività della stessa saranno rimborsate nei limiti del bilancio.

ART.13

70

11

ra

ite

lal

L'eventuale lavoro di segreteria potrà essere affidato anche a terzi, estranei all'associazione, scelti dal consiglio direttivo eche saranno retribuiti

ART.14

In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale patrimonio residuo, su indicazione del

consiglio direttivo, potrà essere devoluto ad enti od associazioni aventi finalità o scopi affini a quelli previsti dal presente statuto.

ART.15

La durata dell'associazione è illimitata.

Il suo scioglimento può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal successivo art.21.

ART.16

Possono aderire all'associazione, senza pregiudiziali di carattere politico, ideologico o di nazionalità, persone, enti o società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità della stessa.

La domanda di adesione delle persone fisiche potrà essere esaminata solo su presentazione di almeno tre soci e sulla sua accettazione sará chiamato a deliberare il consiglio direttivo.

La domanda di adesione presentata da enti o società sarà sottoposta all'esame del Consiglio direttivo il quale, la proporrà con proprio giudizio all'assemblea per la delibera di accettazione.

ART.17

Gli associati condividono i principi di serietà scientifica e onestà intellettuale necessari per iò raggiungimento dei fini sociali e si impegnano ad appoggiare gli scopi, i programmi e ,in generale,le iniziative dell'associazione, quali sono previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi

associativi.

ART.18

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti;
- b) mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, all'assemblea;
- c) per gravi e documentate violazioni dell'art.17;
 L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo.

 Per l'ipotesi di perdita della qualifica di associato per i motivi di cui alla lettera c) è ammessa la possibilità di ricorso all'assemblea rel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento del consiglio direttivo.

ART.19

Sono organi dell'associazione:

- a) il consiglio direttivo;
- b) l'assemblea dei soci;
- c) il presidente, il vice presidente il

segretario e il tesoriere.

ART.20

- Il consiglio direttivo:
- a) definisce i programmi di massima dell'attività dell'associazione;
- b) delibera sull'attuazione di quanto previsto nell'art.7 del presente statuto, coordinando le

,

```
attività delle istituzioni patrocinate
dall'associazione;
c) delibera l'ammontare della quota associativa,
anche per il caso previsto dall'art.10;
d) esercita le attività e i poteri di cui
all'art.16, secondo e terzo comma;
e) delibera sulla perdita della qualità di
associato di cui all'art.18;
f) nomina al proprio interno il vice presidente e
il tesoriere; nonché il segretario;
g) delibera la convocazione delll'assemblea;
h) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
1) esercita ogni facoltà o potere attribuiti dal
presente statuto.
Svolge, inoltre, le funzioni amministrative
dell'associazione, redige il bilancio preventivo,
il consuntivo e la relazione annuale, che sarnno
presentati all'assemblea per l'approvazione.
L'esercizio annuale ha termine il 31 dicembre di
odni anno.
Al consiglio direttivo è riservata la facoltà di
nominare un direttore generale con mansioni di
            amministrativo che saranno
carattere
dettagliatamente specificate nel mandato
conferitogli.
Il consiglio direttivo si riunisce normalmente con
scadenza trimestrale, in date che saranno fissate
di volta in volta dal consiglio stesso; potrá
```

ipoltre essere convocato ogni volta che il

presidente ne ravvisi l'opportunità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta, salvo quanto di seguito previsto, in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda la presenza di almeno un terzo degli stessi.

Il consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.In caso di parità, sarà determinante il voto del presidente.

Di volta in volta, all'atto della convocazione, il presidente potrà ammettere la possibilità che le votazioni avvengano anche a mezzo di lettera, telegramma o sistemi equipollenti. La decisione del presidente dovrà essere tuttavia ratificata dalla maggioranza prevista per la validità delle deliberazioni del consiglio con voto espresso contestualmente a quello sugli altri punti all'ordine del giorno. Se la decisione del presidente non è ratificata, il voto sugli altri punti dell'ordine del giorno si ha per non dato.

Nel caso di voto per corrispondenza, ai fini del computo delle percentuali previste per la validità

delle riunioni in prima e seconda convocazione,

saranno a tutti gli effetti ritenuti presenti anche i componenti che abbiano manifestato il loro voto nei modi e termini stabiliti nell'avviso di convocazione. I voti dovranno pervenire con le modalità e nei termini che nello stesso avviso di convocazione saranno specificati. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti espressi.

Ai fini di un miglior coordinamento delle attività dell'associazione, il consiglio direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti tecnici che potranno, per determinati argomenti, e confunzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del consiglio stesso.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed é

composto, oltre al presidente, da membri eletti dall'assemblea in numero da sei a dieci e inoltre da membri designati a norma del comma seguente in numero non superiore ad un terzo del numero totale. Agli enti e associazioni che aderiscono alla presente associazione, in sede di deliberazione dell'ammissione, o alle società di cui all'art.7, può essere attribuito il diritto di designare un rappresentante come membro del consiglio direttivo. Sin dal momento dell'adesione all'associazione gli associati che, in base al presente statuto, sono designati del consiglio direttivo membri rinunciano, esclusivamente per quanto concerne l'elezione degli altri membri del consiglio stesso, al diritto di voto in assemblea.



ll numero dei componenti elettivi del consiglio
e le modalità di elezione saranno
determinati dall'assemblea al momemto del rinnovo
delle cariche.

Eventuali posti resisi vacanti per qualunque motivo saranno coperti fino ad esaurimento della graduatoria delle votazioni precedenti, o, in caso di bisogno, con elezioni suppletive.

ART.21

L'assemblea ordinaria degli associati:

- a) detta le linee direttive generali che debbono informare le decisioni e i programmi operativi formulati dal consiglio direttivo e ne verifica l'attuazione;
 - b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo stabilendone il numero;
- c) elegge il presidente, contestualmente all'elezione del consiglio direttivo;
- d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione annuale del consiglio direttivo;
- e) delibera sulle domande di adesione di all'ultimo comma dell'art.16;
- f) delibera sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art.8;
- g) esercita ogni facoltà o potere attribuiti dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria degli associati:

a) delibera sulle modifiche di statuto;

-

b) delibera sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del consiglio direttivo, che potrà ammettere le votazioni per corrispondenza di cui al penultimo comma del presente articolo.

Su richiesta scritta e motivata di almeno il 20 % degli associati potrà essere convocata, altresf, in ogni momento.

L'avviso di convocazione sará esposto all'albo dell'associazione e inviato al domicilio di ogni associato e dovrá contenere il giorno, l'ora e la sede fissati per la convocazione oltre all'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'invio dell'avviso stesso dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data fissata per la convocazione.

Per domicilio degli associati si intende quello risultante dal libro soci.

L'assemblea ordinaria é validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

L'associato può farsi rappresentare solo da un altro associato delegato per iscritto.

Ogni delegato non potrá rappresentare più di quattro consoci.

Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese a maggioranza semplice dei partecipanti

all'assemblea. In seduta straordinaria saramno prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Come previsto all'art.20 per il consiglio direttivo, anche per le deliberazioni dell'assemblea potrà essere ammessa, con le stesse modalità indicate nel medesimo articolo la possibilità che le votazioni avvengano anche a mezzo di lettera, telegramma e sistemi equipollenti.

In tal caso le percentuali previste dall'ottavo comma del presente articolo per la validità dell'assemblea in prima e seconda convocazione e la maggioranza per le deliberazioni in sede ordinaria e straordinaria dovranno essere calcolate sulla base dei voti in qualunque modo espressi.

ART.22

- Il presidente:
- a) rappresenta legalmente l'associazione:
- b) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea;
- c) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- d) cura l'attuazione dei programmi dell'associazione;
- e) dura in carica tre anni.

ES.TAA

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento dei compiti demandatigli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.

ART.24

Il tesoriere è responsabile della cassa dell'associazione. Su mandato del presidente esegue i pagamenti e provvede al rimborso delle spese sostenute dai singoli associati, controllando che avvengano entro i limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo.

ART.25

La presente associazione é regolata dalla legge italiana.

F.to: Corrado Bohm - Ruggero Ferro - Piero Mangani - Gabriele Lolli - Franco Montagna - Giovanna Corsi - Giovanni Sambin - Roberto Tortora - Ettore Casari - Maria Luisa Dalla Chiara - Edoardo Ballo - Mariangio-la Dezani - Giuseppe Longo - Sauro Tulipani - Virginia Vaccaro - Daniele Mundici - Andrea Cantini - Vito Michele Abrusci - Giancarlo Meloni - DR. GIUSEPPE GUNNELLA NOTAIO

Copia conforme all'originale negli atti del sottoscritto

Notaio Giuseppe Gunnella, che si rilascia in fogli G'uque

Firenze II 17 FEB. 1987

